



Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI DI FORMAZIONE CONTINUA PER OCCUPATI

Premessa

La Regione Campania, con D.G.R. n. 133 del 19/02/2010, ha approvato la programmazione delle risorse attribuite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n° 320/V/2009, ai sensi della L.236/93, per l'attivazione di iniziative di formazione continua a favore dei lavoratori dipendenti di imprese private.

In attuazione della citata deliberazione, si dà avvio ad una procedura pubblica di selezione di Piani Formativi Aziendali, Territoriali o Settoriali, in coerenza ed attuazione:

- Legge n. 845 del 21/12/78 che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;
- Legge n. 236 del 19/07/93 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", art. 9, commi 3 e 7;
- Legge n. 196 del 24/06/97 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", art.17;
- Regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 06/08/08 in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;
- Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*);
- Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ed il D.M. MAP di recepimento del 18/04/2005 pubblicato nella Gazz. Uff. del 12 ottobre 2005, n. 238;
- D.P.C.M. del 23 maggio 2007 recante "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, c. 1223, l. n. 296/2006;
- D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 che approva il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- DGR n. 226 del 21 febbraio 2006 recante "Modifiche ed integrazioni alla delibera di G.R. n. 808/04 avente ad oggetto" Indirizzi operativi per l'accreditamento degli organismi di Formazione e di Orientamento;
- L.R. n. 14 del 18 novembre 2009 "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro" (integrata con le modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 20 luglio 2010, n. 7);
- DGR. n. 1847 del 18 dicembre 2009 "Approvazione del Regolamento di attuazione di cui all'art. 54 comma 1 lettera A) della legge 18 novembre 2009 n. 14";
- DGR. n. 1849 del 18 dicembre 2009 – Approvazione del Regolamento attuativo di cui all'art. 54 comma 1 lettera B) della legge 18 novembre 2009 n. 14 recante "Disposizioni regionali per la formazione professionale";
- Nuovo Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007/2013 approvato con Decreto Dirigenziale n. 160 del 29/06/2011.

ARTICOLO 1 - Finalità generali

Il presente Avviso mira a sostenere e ad orientare piani formativi aziendali e pluri aziendali al fine di aggiornare ed accrescere le competenze dei lavoratori e sviluppare la competitività delle imprese.

I piani formativi sono diretti a lavoratori dipendenti di imprese private, con sedi operative presenti sul territorio campano.

ARTICOLO 2 - Caratteristiche generali degli interventi

Il piano formativo è una proposta progettuale per la formazione continua di lavoratori, concordata tra le parti sociali, rispondente ad esigenze aziendali o pluri aziendali.



I piani aziendali riguardano una sola azienda, i piani pluri aziendali riguardano più aziende e sono relativi al raggiungimento di un medesimo obiettivo, ad uno stesso contenuto tematico o a metodologie e strumentazioni comuni.

I Piani pluri aziendali potranno riguardare aziende di uno specifico settore (progetti settoriali) ovvero di un determinato territorio (progetti territoriali).

Il piano formativo deve essere composto da:

1. un documento di accordo sottoscritto con le Parti Sociali, in cui sono motivate le finalità del Piano; sarà sufficiente che l'accordo sia siglato dalle rappresentanze sindacali presenti in azienda e dall'azienda stessa. Qualora a livello aziendale non risultino rappresentanze sindacali, sarà necessaria l'adesione della segreteria almeno provinciale di un'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa e firmataria dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
2. un elaborato tecnico-progettuale, nel quale sono descritti e sviluppati gli interventi formativi (sezioni online). Ogni progetto formativo dovrà prevedere un intervento obbligatorio di 12 ore relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione della normativa di riferimento. Il ricorso alla formazione a distanza è ammissibile in modalità mista (aula e FAD) nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in merito, e non può in ogni caso superare il 30% del monte ore totale. L'utilizzo dei moduli FAD deve essere comunque preventivamente valutato e autorizzato in fase di attuazione. In relazione alla configurazione del dispositivo didattico attivato dall'Ente gestore, dovranno essere evidenziate tutte le attività formative di gruppo e individuali, in modalità convenzionali o tramite tecnologie;
3. il piano finanziario, relativo alla realizzazione del progetto esecutivo;
4. altri documenti che accompagnano ed integrano il Piano formativo (Cfr. Art. 13).

Il piano formativo può articolarsi in più interventi formativi; ciascun intervento può avere più edizioni.

Sarà data priorità ai progetti:

- presentati da micro, piccole, medie e grandi imprese in raggruppamento;
- che rispettano il principio di pari opportunità, perseguita sia garantendo la presenza femminile che degli over 50 in formazione, in numero tale da riflettere la situazione occupazionale aziendale e i cui destinatari in formazione siano lavoratori in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria
- per i quali le imprese contribuiscono con una percentuale di cofinanziamento superiore a quella dovuta.

ARTICOLO 3 - Caratteristiche dei destinatari

Destinatari degli interventi di formazione sono i lavoratori occupati di imprese di diritto privato, assoggettate al contributo dello 0,30 sul monte salari, di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall'art. 25 della Legge 21/12/1978, n.845 e successive modificazioni (contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versato prioritariamente all'INPS) che prestino la loro attività lavorativa presso un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale. Per lavoratori occupati si intendono i lavoratori dipendenti, compresi i soci di imprese cooperative, con rapporto di lavoro subordinato.

Le tipologie di lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate sul territorio regionale ammessi alla formazione sono:

- a) lavoratori dipendenti di tutte le aziende private (micro/piccola/media/grande);
- b) lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria;
- c) lavoratori stagionali (purché la formazione avvenga durante la vigenza contrattuale e sia propedeutica all'attività lavorativa).

Non sono, ad alcun titolo, destinatari del presente avviso:

- a) i dipendenti della pubblica amministrazione;



- b) i dipendenti delle Casse di Risparmio, delle imprese del settore agricolo, nonché di altri enti e imprese pubbliche o private non assoggettate ai versamenti contributivi sopraindicati;
- c) titolari di impresa e loro coadiuvanti, che non ricevono cioè busta paga, i soci non dipendenti, gli amministratori o i consiglieri;
- d) gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento per le attività formative obbligatorie per legge;
- e) le professioni sanitarie.

ARTICOLO 4 - Azioni finanziabili

Sono finanziabili:

- piani formativi in materia di qualità e sicurezza rivolti ad una grande o media impresa e ad un numero minimo di cinque PMI, appartenenti all'indotto economico della prima anche di settori economici differenti;
- piani formativi settoriali, rispondenti ad esigenze di più imprese appartenenti ad uno stesso settore produttivo;
- piani formativi pluriaziendali, rispondenti ad esigenze di più imprese a prescindere dal settore economico produttivo di appartenenza di ciascuna azienda;
- piani distrettuali-territoriali, rispondenti ad esigenze di particolari filiere produttive o di distretti produttivi territoriali.

Ciascun progetto formativo deve presentare una dettagliata:

1. analisi del contesto: Il piano formativo deve essere frutto di una reale esigenza di formazione delle imprese (necessità di aggiornamento, riconversione, riqualificazione del personale) o di un settore (rilancio o riconversione di comparti) o di un territorio (formazione legata a progetti di sviluppo locale, patti territoriali, contratti d'area, ecc.). In questi casi, nella definizione del Piano di formazione, devono essere rilevate e richiamate tutte le motivazioni che sono alla base della formazione che si vuol proporre;
2. descrizione dei fabbisogni: in relazione alle esigenze di sviluppo dell'azienda ed alla domanda di formazione, esplicita ed implicita, degli addetti;
3. descrizione delle azioni di pari opportunità tra uomini e donne;
4. descrizione dell'attività formativa : in termini di obiettivi, contenuti, metodologie, tempi di realizzazione, verifica degli apprendimenti, monitoraggio e valutazione dell'attività, numero e caratteristiche dei lavoratori.

ARTICOLO 5 - Modalità di partecipazione requisiti

Proponenti

Possono presentare richiesta di finanziamento di piani formativi:

– progetto aziendale:

- a) le imprese per i propri dipendenti;
- b) gli enti di formazione su delega dell'azienda interessata

– progetti pluriaziendali:

- a) i consorzi di imprese;
- b) associazioni di imprese costituite o costituenti ai sensi della normativa vigente.

In caso di consorzi, il progetto pluriaziendale deve indicare espressamente le singole imprese interessate. In caso di associazioni temporanee, tutte le imprese associate verranno considerate interessate all'intervento formativo. E', inoltre, necessario, per i progetti pluriaziendali, stipulare una convenzione con un'Agenzia formativa accreditata che erogherà la formazione. L'Agenzia formativa si inquadra, come soggetto partner. In caso di A.T.I. in fase di costituzione, deve essere già individuata ed espressamente indicata l'impresa capofila ed ognuna delle imprese interessate deve dichiarare nella domanda, utilizzando l'apposita scheda, l'intenzione di costituirsi in A.T.I..



In tutti i casi, l'A.T.I. dovrà risultare formalmente costituita, con atto notarile regolarmente registrato, al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione.

Attuatori

Le attività formative possono essere realizzate:

1. per i progetti aziendali: da un ente di formazione accreditato, convenzionato dall'impresa, o direttamente dalle medesime aziende per i propri dipendenti e presso la propria sede operativa, se dispongono di capacità organizzativa, ed attrezzature idonee nonché di locali adeguati allo svolgimento di attività didattiche per i quali occorre presentare perizia tecnica giurata, firmata da un tecnico abilitato e corredata da planimetria dei locali conformemente ai requisiti previsti dalle procedure di accreditamento per la formazione continua ai sensi della DGR n. 226/06 e ss.mm.ii. In particolare i locali devono essere rispondenti ai requisiti, attestati da organismi competenti, previsti dal disposto di cui alla D.lgs 81/2008 e s.s.mm.ii., ai requisiti minimi previsti dalla normativa antincendio e di conformità degli impianti, ai criteri del Decreto Ministeriale n. 37/2008. Nel caso specifico, prima della sottoscrizione della concessione, l'Amministrazione provvederà alla verifica in loco dei requisiti dichiarati.
2. per i progetti pluri aziendali: da Enti di formazione accreditati presso la Regione Campania per la formazione continua, formalmente indicati dal raggruppamento di imprese.

L'organismo formativo, in qualità di soggetto attuatore, dovrà essere in regola con le procedure di accreditamento per la formazione continua ai sensi della DGR n. 226/06 e ss.mm.ii. sia al momento della stipula dell'atto di concessione e del successivo avvio delle attività formative e dovrà rispettare i requisiti previsti fino alla conclusione delle attività.

ARTICOLO 6 - Obblighi del soggetto attuatore

Gli interventi formativi rientrano nella tipologia "Aggiornamento/riqualificazione/riconversione". I soggetti finanziati sono tenuti ad ottemperare a tutte le indicazioni contenute nel presente avviso e nell'atto di concessione. In particolare sono tenuti ad osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di formazione professionale.

Nel caso in cui siano utilizzate persone che, nell'organizzazione del soggetto beneficiario/attuatore del finanziamento, ricoprono una carica sociale si rimanda a quanto previsto dal Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007/2013. I Progetti devono di norma iniziare entro 60 giorni dalla firma dell'atto di concessione; le attività formative devono concludersi di norma entro 12 mesi dall'inizio. Le azioni formative dovranno essere avviate con il numero di allievi secondo quanto disposto al successivo ARTICOLO 9. Il mancato rispetto di quanto previsto preclude la possibilità di dare inizio all'azione, salvo deroghe espresse dell'Amministrazione Regionale.

Tutti i soggetti proponenti devono in ogni caso dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

- che tutte le informazioni contenute nella presente documentazione corrispondono al vero;
- di aver preso visione dell'avviso pubblico per il finanziamento di piani formativi aziendali e pluri aziendali e degli allegati e di accettarli senza riserve in ogni loro parte;
- di non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004) e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- di non operare nei settori esclusi indicati nell'art. 1 Reg. (CE) n. 1998/2006 (o nel Reg. (CE) 800/2008 se la scelta ha per oggetto tale regime);
- di non essere imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato;
- di aver ottemperato agli obblighi previsti dalle convenzioni, negli ultimi dieci anni, stipulate con la Regione Campania per progetti cofinanziati dal FSE, con particolare riferimento alla consegna delle informazioni amministrativo-contabili relative alla certificazione della spesa, alla vigilanza e al con-



trollo dell'intervento nonché ad ordine di recupero finanziamenti pendente;

- di accettare tutti i controlli che la Regione riterrà opportuno effettuare in ordine ai dati dichiarati nella presente domanda ed a quelli che verranno forniti successivamente nel monitoraggio e controllo delle attività finanziate;
- di non essere debitore nei confronti della Regione Campania per precedenti revoche definitive di Fondi Pubblici;
- che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.;
- che non sussistono cause ostative di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- di applicare il CCNL di categoria per i propri dipendenti;
- di fornire secondo le modalità stabilite dalla Regione, tutti i dati finanziari e fisici, nonché ulteriori informazioni ritenute utili ai fini del controllo, monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post, attinenti la realizzazione delle azioni oggetto del contributo;
- di accettare di essere inserito in apposito elenco che sarà pubblicato in forma elettronica sul sito web della Regione Campania;
- di rispettare ogni obbligo in materia di pubblicità ed informazione;
- che per il medesimo progetto non sono stati richiesti e ottenuti altri finanziamenti nell'ambito di programmi nazionali, regionali, iniziative comunitarie e di fondi interprofessionali;
- che l'individuazione dei destinatari è avvenuta nel rispetto dei principi fissati dalla Legge n.125/1991 (pari opportunità);
- di impegnarsi al rispetto, nell'attuazione del progetto suddetto, delle regole indicate nell'Avviso;
- che l'impresa rappresentata è assoggettata al contributo di cui all'articolo 12, della Legge 160/75 e successive modifiche e che versa all'INPS, nella misura dello 0,30% del monte salari, i contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa:

INPS	matricola	sede

INAIL	matricola	sede

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato;
- (per le cooperative): di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa;
- di essere in regola con le norme che disciplinano l'inserimento al lavoro dei disabili;
- di autorizzare, ai fini della presente procedura, il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in cui la dichiarazione viene resa.

ARTICOLO 7- Certificazione del percorso

Ai partecipanti al corso viene rilasciato, dal soggetto attuatore, un attestato di frequenza con la descrizione del percorso formativo e la certificazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite e del relativo livello coerentemente con quanto previsto in merito alle unità formative capitalizzabili.



ARTICOLO 8 - Risorse finanziarie disponibili

Per la realizzazione del programma formativo di cui al presente avviso, è stato previsto uno stanziamento di Euro € 7.500.000,00.

Tale somma è finanziata con le risorse assegnate dal MLPS con Decreto Direttoriale n. 320/V/2009, a valere sulla L. 236/93.

ARTICOLO 9 - Parametri di riferimento

Costo ora allievo: max Euro 14.

Numero allievi per intervento formativo (aula): min 5; max 20.

Tot. Finanziamento pubblico piano aziendale: max Euro 56.000,00 (20 allievi x 200 ore x 14 €)

Tot. Finanziamento pubblico piano pluriaziendale: max Euro 336.000,00 (120 allievi x 200 ore x 14 €)

ARTICOLO 10 - Intensità degli aiuti di stato e cofinanziamento privato

I finanziamenti erogati ai sensi del presente Avviso si configurano come aiuti di Stato e sono regolati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

La determinazione dell'intensità di aiuto avviene nel rispetto dei parametri stabiliti nei seguenti Regolamenti CE che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese.

1. Reg. (CE) N. 800 del 6 agosto 2008 (SUGLI AIUTI ALLA FORMAZIONE)
2. Reg. (CE) N. 1998 del 15 dicembre 2006 SUGLI AIUTI IN REGIME «DE MINIMIS»

Con la presentazione del piano formativo, le imprese esprimeranno l'opzione per uno dei regimi previsti, compilando l'apposita scheda (*Dichiarazione al fine di usufruire il regime di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea*)

Nel caso di interventi pluriaziendali, le imprese interessate devono optare collegialmente per uno dei regimi di aiuto e l'importo totale del cofinanziamento privato viene calcolato sommando le rispettive quote di cofinanziamento che ciascuna azienda è tenuta ad assicurare.

Analogamente il costo totale dell'intervento deve essere imputato alle diverse imprese, in modo proporzionale al numero di allievi partecipanti al corso.

La quota di cofinanziamento privato è dovuta anche nel caso in cui il soggetto attuatore sia un soggetto terzo (ad esempio un Ente di formazione), impegnato nell'erogazione delle attività formative a favore delle imprese beneficiarie. In questo caso l'ente di formazione si dovrà assicurare del rispetto della quota di cofinanziamento privato delle singole imprese e della sua effettività.

1. REGOLAMENTO (CE) N. 800 del 6 agosto 2008 SUGLI AIUTI ALLA FORMAZIONE

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dall'impresa, che dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo. Le intensità di aiuto applicate, coerentemente al dispositivo degli articoli 87 e 88 del trattato (CE), aggregate per dimensione di impresa e tipologia di formazione (generale o specifica), sono indicate nel seguente riquadro ai sensi del par. 2 dell'art. 39 del Regolamento CE 800 del 6 agosto 2008:

	Formazione generale	Formazione specifica
GRANDI IMPRESE	60,00%	25,00%
MEDIE IMPRESE	70,00%	35,00%
PICCOLE IMPRESE	80,00%	45,00%



Tali percentuali vengono maggiorate di 10 punti percentuali se destinatari della formazione sono i lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'art. 39, comma 2/a del Reg. (CE) 800 del 6 agosto 2008.

In tutti i casi l'intensità massima riconoscibile non può superare l'80% dei costi ammissibili.

Nel caso in cui il progetto di formazione preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica

2. REGOLAMENTO (CE) N. 1998 del 15 dicembre 2006 SUGLI AIUTI IN REGIME «DE MINIMIS»

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole. La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

La procedura che regola gli aiuti d'importanza minore, detto regime "de minimis", prevede che l'importo complessivo dei contributi assegnati ad una medesima impresa non possa superare la quota complessiva di €. 200.000 nel triennio, da qualsiasi fonte finanziaria provenga, salvo quanto previsto dalla Comunicazione 17 dicembre 2008 "Quadro provvisorio di regole relative agli aiuti di stato", che qui si intende recepito. L'arco temporale definito copre il periodo di tre esercizi finanziari calcolati dall'esercizio corrente ai due esercizi finanziari precedenti.

Il triennio ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto in regime "de minimis", l'importo complessivo dell'aiuto ricevuto dall'impresa nel triennio deve essere ricalcolato e confermato tempestivamente all'Amministrazione concedente.

L'aiuto si considera attribuito a far data dal giorno in cui viene pubblicata la graduatoria di merito con le istanze ammesse al beneficio.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso all'impresa superi il massimale stabilito, l'istanza presentata viene automaticamente esclusa dall'esenzione agevolativa prevista dal regime "de minimis".

Le imprese del settore agricolo dedite alla produzione primaria di prodotti agricoli e le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca sono soggette ad un regime speciale, ai sensi del disposto del regolamento (CE) n. 1860/2004 modificato dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Tale regolamento fissa un contributo massimo concedibile di €. 3.000, coerentemente alle piccole dimensioni delle imprese del settore.

Le imprese che intendano beneficiare del regime "de minimis" sono tenute a dichiarare gli importi ricevuti nel triennio considerato e a provvedere al cofinanziamento privato dell'intervento in misura non inferiore al 20% del costo complessivo dell'intervento.

ARTICOLO 11 - Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle previste dal par.4 dell'art. 39 del Regolamento CE 800 del 6 agosto 2008.

I salari dei lavoratori impegnati in formazione non sono imputabili quali spese ammissibili sulla quota pubblica: possono essere considerati esclusivamente quale forma di cofinanziamento da parte delle imprese.

ARTICOLO 12 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande di partecipazione vanno presentate mediante accesso alla piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo web <https://www.bandiagc17.regione.campania.it>. A partire dal 15 settembre, sarà possibile procedere alla compilazione e susseguente consegna *on line* attraverso la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo indicato. Allo stesso indirizzo web, nella sezione download sono disponibili le guide all'utilizzo della piattaforma ad uso dei soggetti proponenti. E' possibile raggiungere la piattaforma telematica per la consegna delle domande anche attraverso il link "Formazione continua Legge 236/93 art. 9", presente sul sito internet della Regione Campania www.regione.campania.it, nella sezione Avvisi e Bandi. Le domande di partecipazione possono essere inviate con modalità *on line* a partire dalle ore 10,00 del 15 settembre 2011 fino alle ore 13,00 del 17 ottobre 2011.

Si specifica che per la partecipazione all'Avviso occorre essere in possesso della firma digitale elettronica e di un valido indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). E' richiesto, l'utilizzo della firma digitale sulla domanda e sugli ulteriori documenti, per i quali è necessaria la sottoscrizione del possesso dei



requisiti richiesti dall'avviso da parte dei proponenti. La firma digitale apposta sui documenti da inviare contestualmente alla domanda di partecipazione equivale alla firma in originale.

Per i progetti pluriaziendali, in caso di costituenda ATI, tutti i legali rappresentanti di ciascuna impresa partecipante dovranno disporre di firma digitale elettronica per sottoscrivere i documenti di propria competenza e quelli congiunti. A loro volta tali documenti verranno ulteriormente sottoscritti a mezzo firma digitale dal Proponente prescelto quale Soggetto Capofila che provvederà ad inserirli nel sistema al quale avrà accesso utilizzando le credenziali ricevute dopo il corretto completamento della procedura di registrazione.

Tutti coloro che si sono già registrati sulla piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo web <https://www.banddiagc17.regione.campania.it>, utilizzeranno le credenziali di accesso già in loro possesso.

Gli organismi di formazione già in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma per l'accreditamento utilizzeranno tali credenziali anche per l'accesso alla piattaforma telematica per la presentazione delle domande.

ARTICOLO 13 - Documenti da presentare

Per la presentazione di un progetto è necessario compilare la domanda online e allegare in essa la documentazione di cui al presente articolo.

Format allegati:

1. Dichiarazione sostitutiva di affidabilità (Scheda 1);
2. Dichiarazione del legale rappresentante attestante la dimensione di impresa (Scheda 2);
3. Dichiarazioni circa gli aiuti de minimis, per chi opta per tale regime (Scheda 3);
4. Per le ATI dichiarazione di intenti, con l'indicazione del soggetto capogruppo e delega all'Ente di Formazione per la realizzazione dell'intervento. (Scheda 4);
5. Dichiarazione – Clausola Deggendorf (Scheda 5);

Ulteriore documentazione da allegare:

6. Accordo sottoscritto con le Parti Sociali, in cui sono motivate le finalità del Piano.
7. Certificati di iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA per le imprese.

Per ogni firmatario è sufficiente allegare valido documento d'identità, debitamente sottoscritto, una sola volta per le dichiarazioni richieste, ai sensi del DPR 445/2000 – art.46.

ARTICOLO 14 Ammissibilità e valutazione

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione di idoneità tecnica saranno effettuate da un Nucleo di Valutazione, nominato dal Dirigente del Settore Formazione Professionale.

I progetti ritenuti ammissibili all'istruttoria formale, saranno valutati per la verifica dell'idoneità tecnica e l'ammissione al finanziamento.

Non saranno ammesse alla valutazione di merito le proposte che presenteranno almeno una delle seguenti difformità:

1. proposta di intervento pervenuta fuori termine;
2. tipologia di Soggetto proponente non coerente con l'Avviso;
3. assenza documento di riconoscimento valido;
4. mancanza modulo formativo obbligatorio per l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (per tutte le tipologie formative);
5. costo/ora del personale in misura superiore a quanto stabilito nell' Avviso;
6. piano finanziario per la realizzazione dell'intervento incompleto e/o incongruente;
7. attività formative e/o costi non rientranti nei limiti e nei parametri massimi indicati dal bando.

ARTICOLO 15 - Verifica di idoneità tecnica



I criteri di valutazione attengono alla qualità del piano e dei suoi diversi aspetti (coerenza dal punto di vista tecnico/contenutistico/finanziario) e determinano la selezione vera e propria, mediante attribuzione di punteggio.

Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti; un progetto per essere ammesso al finanziamento deve riportare un punteggio minimo di 60 punti.

Per le aziende che hanno usufruito dei contributi provenienti dai fondi interprofessionali verrà applicata una decurtazione al punteggio totale come di seguito elencata:

CRITERI E PUNTEGGI PUNT. MAX

AREE DI VALUTAZIONE	CRITERI	PUNTEGGIO	TOT Max
Caratteristiche imprese e soggetti attuatori	Dimensione Impresa	Micro PMI max 12 GI max 6	10
	Esperienza Formativa del Soggetto Attuatore per la Formazione Continua	Più di 3 anni max 7 Da 1 a 3 anni max 3 nessuna max 0	7
Caratteristiche Dipendenti in formazione	Percentuale in formazione degli over 50 in organico	Età ≥ 50% max 8 Età < 50% max 4	8
	Percentuale in formazione delle donne in organico	Donne ≥ 50% max 8 Donne < 50% Max 4	8
	Percentuale in formazione dei lavoratori in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria	Lavoratore con bassa scolarità ≥ 50% max 8 Lavoratore con bassa scolarità < 50% Max 4	8
Caratteristiche progetto	Tipologia Progetto	Aziendale max 3 P.aziendale max 7	7
	Rilevanza Impatto Azienda	Max 8	8
	Rilevanza Impatto Lavoratori	Max 8	8
	Esperienza docenti/Adeguatezza dei profili	Max 8	8
	Chiarezza, Coerenza Interna e Adeguatezza	Max 8	8
	Congruità del piano finanziario ed Intensità del cofinanziamento privato	Max 10	10
% di Cofinanziamento	Percentuale di cofinanziamento superiore a quella dovuta	Tra 21% e 23%: 1 punto Tra 23,1% e 25%: 3 punti Tra 25,1% e 27%: 5 punti Tra 27,1% e 30%: 7 punti Superiore al 30% 10 punti	10
		Totale	100

ARTICOLO 16 - Approvazione graduatorie



La Regione Campania, a seguito dell'approvazione delle proposte pervenute secondo la scadenza stabilita, provvede alla pubblicazione sul BURC della graduatoria.

Ai soggetti proponenti, in posizione utile per il finanziamento del progetto, sarà richiesta la documentazione necessaria per la sottoscrizione dell'atto di concessione.

Eventuali opposizioni avverso la graduatoria devono pervenire al Settore Formazione Professionale entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione sul BURC.

ARTICOLO 17- Controlli in itinere ed ex post

È facoltà della Regione effettuare visite e verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase del progetto al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda nonché la reale presenza in loco del lavoratore nonché della documentazione amministrativa a supporto, che comprovi la regolarità dell'intervento.

ARTICOLO 18- Cumulabilità

- A) In caso di concessione di aiuti in regime “*de minimis*” indicare che gli aiuti, fermo restando il divieto di superare il limite massimo previsto dal Reg. (CE) n.1998/2006, possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o altre forme di finanziamento comunitario, purché siano rispettate le intensità massime indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.
- B) In caso di concessione di aiuti in esenzione ex Reg. (CE) n. 800/2008 indicare che, ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento, gli Aiuti di cui all'Avviso:
- possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del Regolamento di esenzione;
 - generale purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili;
 - non possono essere cumulati con altri contributi pubblici, di qualsiasi provenienza, riferiti ai medesimi costi ammissibili, se in virtù di tale cumulo siano superati i massimali di importo indicati nell'Avviso.

Articolo 19 - Revoca del contributo

Il contributo concesso sarà revocato nelle ipotesi di seguito elencate e in tutte le ipotesi previste dal Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007/2013:

- a) violazione delle regole sul cumulo;
- b) perdita di uno o più requisiti di ammissibilità all'agevolazione da parte dell'impresa Beneficiaria;
- c) mancata osservanza degli obblighi indicati nell'Avviso;
- d) irregolarità, falsità o incompletezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate per ottenere il contributo;
- f) mancata conservazione, od esibizione, da parte dell'impresa Beneficiaria, di tutta la documentazione relativa al contributo concesso così come previsto dall'art. 9 del Regolamento di esenzione generale e dall'art. 90 Regolamento (CE) n.1083/06 e ss.mm.ii;
- g) impedimento, o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa Beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;

ARTICOLO 20 Rinuncia

I soggetti Beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo assegnato, ne danno immediata comunicazione al Dirigente del Settore Formazione Professionale mediante lettera con raccomandata e avviso di ricevuta. Qualora sia già stata erogata la prima quota di contributo, il Beneficiario dovrà restituire le somme erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

ARTICOLO 21- Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato

Nell'ipotesi in cui il piano presentato risulti finanziabile il rapporto sarà regolato nell'atto di concessione, nel quale saranno contenute le condizioni per l'erogazione del finanziamento e gli obblighi del soggetto attuatore.



ARTICOLO 22 - Diritti sui prodotti delle attività

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di proprietà della Regione Campania e non possono essere commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi. Copia di tali prodotti dovrà essere consegnata alla Regione Campania.

ARTICOLO 23 - Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi alle normative vigenti in tema di informazione e pubblicità.

ARTICOLO 24 - Tutela privacy

I dati, dei quali la Regione Campania entra in possesso a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i..

ARTICOLO 25 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 s.m.i., la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Avviso è il Dirigente del Settore Formazione Professionale.

ARTICOLO 26 - Protocollo di legalità

In applicazione della normativa antimafia vigente, prima della sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento, si procederà a valutare, in base all'importo concesso, se il soggetto proponente è esonerato dalla esibizione della certificazione prefettizia e da ogni altra dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 1 – comma 2 del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998 e dell'art. 2 – comma 2 del “Protocollo di legalità in materia di appalti”, sottoscritto in data 1 agosto 2007. Nei casi previsti dalla normativa vigente di obbligo di richiesta dell'informativa antimafia, la Regione, vista la persistente condizione congiunturale di crisi economica ed occupazionale e la conseguente sempre più pressante necessità di sostenere non solo il tessuto economico regionale, ma anche l'inserimento occupazionale dei giovani campani con un contestuale innalzamento delle loro qualità professionali, procederà alla sottoscrizione dell'atto di concessione il giorno dopo l'invio della richiesta antimafia.

ARTICOLO 27 - Informazioni sull'avviso pubblico

Il presente Avviso è reperibile, oltre che sul BURC, sul sito della Regione Campania (www.regione.campania.it) nella sottopagina del BURC e del Settore Formazione Professionale. Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste al Settore Formazione Professionale.

ARTICOLO 28 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale a livello regionale e nazionale.

ARTICOLO 29- Foro convenzionale

Per qualsiasi controversia inerente la presente concessione si elegge quale Foro competente quello di Napoli.